

Seduta N° 441

Adunanza 18 MARZO 2024

Il giorno 18 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 10:30 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 8-8304/2024/XI

OGGETTO:

Approvazione schema tipo di Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale/intercomunale/Provinciale/Metropolitano della Regione di Protezione civile, in attuazione dell'art. 35, c. 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della PCDM pubblicato in G.U. 3 marzo 2023.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

-il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c) , numero 6), attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

-il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile, all'art. 32, comma 2, prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e al comma 3 dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n.

117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

-ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano -l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, di cui alla lettera *h*) del medesimo comma;

-ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.

Preso atto che il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgano di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile.

Visto il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: "Codice della protezione civile"».

Dato atto che :

-ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

-i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto

ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui -all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;

-l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Tenuto conto che, al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall' art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al sopra citato art. 32, comma 2, non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile».

Preso atto della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile del 22 dicembre 2022 “Approvazione dello «schema-tipo» per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile”, in attuazione dell'art. 35, comma 1, del Codice della protezione civile”.

Dato atto che la predetta Direttiva, per quanto non espressamente previsto nella stessa, rimanda alle normative statali, regionali e alle specifiche disposizioni vigenti in materia di volontariato di protezione civile.

Ritenuto a tal fine necessario:

approvare lo schema tipo di Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale/intercomunale/Provinciale/Metropolitano della Regione Piemonte di Protezione civile in attuazione dell'art. 35, c. 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della PCDM pubblicato in G.U. 3 marzo 2023, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, volto a garantire un quadro coordinato e integrato sul territorio piemontese, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, nel rispetto delle peculiarità territoriali e garantire e assicurare un'adeguata e appropriata risposta del volontariato organizzato di protezione civile alle attività e agli eventi di protezione civile;

trasmettere a tutti i Comuni della Regione Piemonte, il sopra citato schema tipo di regolamento, affinché possa essere adottato come schema tipo per la costituzione di un nuovo gruppo comunale o per adeguare alla nuova normativa, entro il 30.09.2024, un regolamento, già esistente;

stabilire che, nel caso in cui, alla data della presente deliberazione, il Consiglio comunale abbia già approvato un regolamento conforme ai principi dello schema tipo, allegato alla Direttiva 22 dicembre 2022, emanata dal Dipartimento della Protezione Civile, lo stesso, previa validazione da parte del Settore di Protezione Civile, sarà considerato efficace per l'iscrizione o la conferma di iscrizione all'Elenco territoriale, nonché per la successiva iscrizione al RUNTS;

stabilire, altresì, che i comuni che abbiano già approvato un regolamento conforme ai principi dello schema

tipo, allegato alla Direttiva 22 dicembre 2022, dovranno provvedere, entro il 30/09/2024, ad aggiornare il regolamento preesistente, secondo lo schema tipo, approvato con la presente deliberazione, dandone comunicazione al Settore Protezione Civile, ai fini della validazione.

Preso atto:

della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020 inerente «Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate»;

del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 recante «Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto 12 gennaio 2012»;

della nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

della nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 32320 del 24 giugno 2016 concernente indicazioni operative inerenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale;

della nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b)», della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;

il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni e integrazioni;

il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011 recante «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 -bis», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», che ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile;

la legge 15 dicembre 2023 n. 191, art. 13-quarter (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici), che al comma 4. stabilisce che: All'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dal decreto adottato in attuazione del primo periodo”;

acquisito il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali in data 11/03/2024.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di disciplina regolamentare senza ricadute sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

Visti:

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Direttiva 22 dicembre 2022 della PCDM pubblicata in G.U. il 3 marzo 2023

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare lo schema tipo di Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale/intercomunale/Provinciale/Metropolitano della Regione di Protezione civile in attuazione dell'art. 35, c. 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della PCDM pubblicato in G.U. 3 marzo 2023, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere a tutti i Comuni della Regione Piemonte, il sopra citato schema tipo di regolamento, affinché possa essere adottato come schema tipo per la costituzione di un nuovo gruppo comunale o per adeguare alla nuova normativa, entro il 30.09.2024, un regolamento già esistente;
3. di stabilire che, nel caso in cui, alla data della presente deliberazione, il Consiglio Comunale abbia già approvato un regolamento conforme ai principi dello schema tipo, allegato alla Direttiva 22 dicembre 2022, emanata dal Dipartimento della Protezione Civile, lo stesso, previa validazione da parte del Settore di Protezione Civile, sarà considerato efficace per l'iscrizione o la conferma di iscrizione all'Elenco territoriale, nonché per la successiva iscrizione al RUNTS;
4. di stabilire, altresì, che i comuni che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto 3), dovranno provvedere, entro il 30/09/2024, ad aggiornare il regolamento preesistente, secondo lo schema tipo di cui al punto 1), approvato con la presente deliberazione, dandone comunicazione al Settore Protezione Civile, ai fini della validazione;
5. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sui sito Amministrazione Trasparente della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 33/2013

**“SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO” PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO
COMUNALE/INTERCOMUNALE/PROVINCIALE/METROPOLITANO (cancellare le
opzioni che non interessano) DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1
SECONDO LA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PCDM PUBBLICATO IN G.U. 3
MARZO 2023**

Premessa

Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice della Protezione Civile, oltre ai gruppi comunali (GCVPC), possono essere costituiti gruppi intercomunali (GIVPC), provinciali o metropolitani di volontariato di protezione civile (GPVPC o GMVPC), in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del DPC del 22 dicembre 2022 e dalle disposizioni regionali vigenti. In tal caso, nel presente “Schema di Regolamento”, ogni riferimento al Comune può essere esteso, ove compatibile, rispettivamente, all'Unione di Comuni (o comune individuato capofila), alla Provincia/Città Metropolitana, oppure all'Ente pubblico responsabile della sua costituzione

Art. 1 –regolamento Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

È approvato il regolamento del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile del Comune di _____. Il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di _____ è da ora così denominato e di seguito sarà indicato come GCVPC, con sede legale del Comune di _____, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

In caso di gruppo comunale già esistente, il presente regolamento sostituisce quello già approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

1. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
2. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore";
3. L'iscrizione all'Elenco Territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, precede l'iscrizione al RUNTS, in armonia con quanto previsto all'art. 11,c. 1, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020;
4. L'operatività de GCVPC sarà formalmente riconosciuta solo a seguito di entrambe le iscrizioni, fatte salve le situazioni di emergenza, per le quali è consentito l'impiego del GCVPC a seguito di attivazione da parte di un'autorità di protezione civile, anche in carenza dell'iscrizione al RUNTS.
5. Il GCVPC , una volta costituito, potrà aderire ad organismi di volontariato, quali coordinamenti, comitati, etc. regolarmente iscritti all'Elenco territoriale della Regione Piemonte.

Art. 2 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della

disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
3. L'istanza di iscrizione all'Elenco Territoriale può essere presentata dal Sindaco o da un suo delegato. In quest'ultimo caso, la delega andrà allegata all'istanza stessa. In sede di presentazione della predetta istanza, dovrà essere allegato alla documentazione, l'atto del comune di cui all'art. 5, comma 5, del presente schema di regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - 2.a. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - 2.b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012,
 - 2.c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - 2.d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - 2.e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - 2.f. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;
 - 2.g. attività previste da apposite Circolari del Dipartimento della Protezione Civile, in ordine alle modalità di coinvolgimento del GCVPC, a supporto della gestione di eventi e manifestazioni.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5- Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini maggiorenni dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec,, ecc.); -
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale.
Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati: copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei.
 - copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - 1.a. recesso volontario presentato dal volontario;
 - 1.b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;

- 1.c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- 1.d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC
- 2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
 - f. Il volontario quando rappresenta il GCVPC e il Comune, deve tenere un comportamento consono al ruolo e all'immagine del gruppo e dell'ente, la divisa deve essere indossata e portata con decoro.

Art. 10 - Organi del GCVPC

- 1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - 1.a. Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - 1.b. Consiglio Direttivo;

1.c. Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da 3 volontari per un gruppo con massimo 10 iscritti, composto da 5 volontari per un gruppo con massimo tra 11 iscritti e 25 iscritti, composto da 9 componenti per gruppi superiori a 25 iscritti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo che è membro del Consiglio Direttivo come il vice Coordinatore;
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti;
3. In caso di Dimissioni o decadenza del Coordinatore o del Vice Coordinatore si andrà al voto.
4. In caso di dimissioni del 50% più uno dei consiglieri si andrà al voto;
5. In caso di dimissioni di consiglieri subentra il volontario primo escluso della lista; qualora fossero esauriti i candidati consiglieri si procede ad elezioni;
6. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo;
7. Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b. collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d. programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile;
- 8) Il ruolo di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quello di amministratore, a

qualsiasi livello istituzionale.

Art. 13 - Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo da tre a cinque anni (5 è l'opzione preferibile, ai fini della continuità operativa) è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
11. Ai fini dell'espletamento dei compiti assegnati, il coordinatore operativo può avvalersi di una segreteria operativa, composta dai volontari del GCVPC, secondo modalità di scelta e organizzative interne.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile, previa adeguata formazione e addestramento.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto

dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune di _____ assegna al GCVPC una sede operativa.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di _____.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. IL volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature messe a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di _____, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC sono concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune di _____ sono previsti:
 - 2.a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - 2.b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del decreto ministeriale n.106/2020, in quanto compatibile.